

REGOLAMENTO (CEE) N. 2020/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1988

che consente agli aggiudicatari di un aiuto alimentare comunitario di acquistare latte scremato in polvere presso organismi di intervento e deroga al regolamento (CEE) n. 2213/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, data la situazione del mercato del latte scremato in polvere, i prezzi si situano ad un livello che rende difficile soddisfare i bisogni di forniture di aiuto alimentare; che offrendo agli aggiudicatari di dette forniture la possibilità di acquistare latte scremato in polvere d'intervento ai prezzi fissati dal regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione, del 10 settembre 1976, relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1384/88⁽⁴⁾, ne deriverebbe un calo della tensione sui prezzi che corredo le offerte presentate nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario; che è opportuno derogare in tal senso all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76; che la Commissione ha sempre la possibilità di non accettare le offerte i cui importi risultassero troppo elevati, tenuto conto di siffatta deroga; che è d'uopo precisare che gli aggiudicatari di forniture di aiuto alimentare interessati sono quelli definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76, ogni aggiudicatario di una fornitura di auto alimentare comunitario può acquistare, presso organismi d'intervento degli Stati membri, latte scremato in polvere da questi detenuto e conferito all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1987.

La vendita è subordinata alla presentazione della prova — prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione⁽⁶⁾ — che l'interessato è aggiudicatario di un identico quantitativo di latte scremato in polvere.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 2213/76.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Si applica alle forniture aggiudicate dopo tale data.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 21. 6. 1988, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.